

Causa C-425/22

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

28 giugno 2022

Giudice del rinvio:

Kúria (Corte suprema, Ungheria)

Data della decisione di rinvio:

7 giugno 2022

Ricorrente:

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.

Resistente:

Mercedes-Benz Group AG

(*omissis*)

Ordinanza emessa dalla Kúria (Corte suprema, Ungheria) adita di un ricorso per cassazione

(*omissis*)

Ricorrente: MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. ([*omissis*] Budapest [*omissis*])

Resistente: Mercedes-Benz Group AG ([*omissis*] Stoccarda, Germania)

Oggetto della controversia: Azione di risarcimento danni

Ricorrente in cassazione: La ricorrente

Denominazione del tribunale di secondo grado (*omissis*):

Fővárosi Ítéltábla (Corte d'appello regionale di Budapest, Ungheria).

Denominazione del tribunale di primo grado (omissis):

Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest- Capitale, Ungheria)
(omissis)

Dispositivo

La Kúria sottopone alla Corte di giustizia dell'Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se, nel caso in cui una società madre promuova un'azione di risarcimento dei danni a causa di un comportamento anticoncorrenziale di un'altra società al fine di ottenere il risarcimento dei danni prodotti da tale comportamento esclusivamente alle sue società figlie, il foro competente sia determinato dalla sede della società madre, in quanto luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto, ai sensi dell'articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I bis»).

2. Se, ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, punto 2, del regolamento Bruxelles I bis, sia rilevante il fatto che, all'epoca delle varie acquisizioni oggetto della controversia, non tutte le società figlie appartenevano al gruppo di società della società madre.

(omissis)

Motivazioni

Oggetto della controversia e fatti rilevanti

- 1 Nella decisione finale adottata il 19 luglio 2016 nel caso relativo alla concorrenza AT.39824 - Autocarri, la Commissione europea ha stabilito che la resistente, con sede in Germania, unitamente ad altre società, aveva partecipato, tra il 17 gennaio 1997 e il 18 gennaio 2011, a un'intesa consistente nel concordare i prezzi di listino lordi per gli autocarri medi (tra le 6 e le 16 tonnellate) e pesanti (oltre le 16 tonnellate) nello Spazio economico europeo, il che costituiva un'infrazione continua dei divieti di cui all'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in prosieguo: il «TFUE») e all'articolo 53 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo.
- 2 La ricorrente, una società per azioni cosiddetta “aperta” con sede in Ungheria e quotata alla Borsa di Budapest, è l'ente che, in ultima istanza, esercita il controllo sulle società appartenenti al Gruppo MOL. La ricorrente è un'azionista di maggioranza o comunque detiene in altro modo il potere direttivo esclusivo su

diverse società, come MOLTRANS, con sede in Ungheria; INA, con sede in Croazia; Panta e Nelsa, con sede in Italia; ROTH, con sede in Austria, e SLOVNAFT, con sede in Slovacchia. Nel corso del periodo di infrazione determinato dalla Commissione europea nella decisione considerata, tali società figlie della ricorrente hanno indirettamente acquistato dalla resistente, vuoi in proprietà, vuoi in leasing, un totale di 71 autocarri in diversi Stati membri.

- 3 Con la sua domanda, la ricorrente ha chiesto la condanna della resistente al pagamento di EUR 530 851, oltre interessi e spese, sostenendo che questo era l'importo che le sue società figlie avevano pagato in eccesso per i singoli autocarri in conseguenza dell'intesa sui prezzi stabilita dalla Commissione europea. In qualità di membro che esercita il controllo sul gruppo di società, e invocando la teoria dell'unità economica, la ricorrente ha fatto valere in nome proprio le pretese risarcitorie delle società figlie nei confronti della resistente. Sulla base dell'articolo 7, punto 2, del regolamento Bruxelles I bis, ha ritenuto che il foro competente fosse quello della propria sede, in quanto luogo in cui si trova il centro degli interessi economici e patrimoniali del gruppo di società e, pertanto, in quanto luogo in cui si era in definitiva concretizzato l'evento dannoso. In quanto società che esercita il controllo sul proprio gruppo, essa ha considerato i danni subiti dalle sue società figlie come propri.
- 4 La resistente ha sollevato eccezione di incompetenza, contestando che la disposizione invocata potesse fondare la competenza del giudice.
- 5 Il tribunale di primo grado ha emesso d'ufficio un'ordinanza che metteva fine al procedimento d'ufficio, nella quale ha evidenziato che, conformemente alla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (in prosieguo: la «Corte di giustizia»), il criterio di competenza speciale di cui all'articolo 7, punto 2, del regolamento Bruxelles I bis deve essere interpretato restrittivamente, potendo essere applicato solo in presenza di un collegamento particolarmente stretto. Detto giudice ha sottolineato che, nel caso dell'intesa in parola, non era possibile determinare il luogo dell'evento dannoso, dato che si tratta di una pluralità di contratti stipulati in occasione di riunioni e discussioni tenutesi in diversi Stati membri. Da ciò ne ha dedotto che occorre verificare se l'Ungheria poteva essere ritenuta come il luogo in cui danno si era concretizzato. A tal riguardo, ha ritenuto che il danno subito dalla ricorrente consistesse in realtà in un danno cosiddetto meramente economico e, in considerazione di ciò, si è rimesso all'interpretazione contenuta nella sentenza della Corte del 10 giugno 2004, Kronhofer (C-168/02, EU:C:2004:364), secondo la quale il solo fatto che l'attore abbia subito un danno economico risultante dalla perdita di elementi del suo patrimonio avvenuta in un altro Stato membro non consente di considerare il domicilio dell'attore (nella fattispecie la sua sede) come luogo in cui si è verificato il danno. Ha altresì posto in rilievo che le decisioni della Corte di giustizia relative ad azioni di risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'infrazione al diritto della concorrenza non sono applicabili in materia di competenza giurisdizionale, poiché, nel caso di specie, non è stata la ricorrente, bensì le sue società figlie stabilite in altri Stati membri dell'Unione, ad aver

acquistato gli autocarri e ad essere state effettivamente danneggiate dalla distorsione nella fissazione dei prezzi. Di conseguenza, in mancanza di un elemento di collegamento adeguato, la sede della ricorrente, in quanto membro che esercita il controllo sul gruppo di società, non crea un legame sufficientemente stretto tra l'oggetto della controversia e i giudici ungheresi e pertanto non può servire da fondamento per il criterio di competenza basato sul domicilio dell'attore.

- 6 Il tribunale di secondo grado, adito dell'appello proposto dalla ricorrente, ha confermato con ordinanza la decisione di primo grado. Esaminando i motivi di impugnazione in appello, ha dichiarato quanto segue: gli autocarri non erano stati acquistati dalla ricorrente, bensì quest'ultima si è limitata a sostenere nel suo atto introduttivo che l'elemento rilevante per attribuire la competenza è il proprio centro di interessi e attività economiche, cosicché, secondo la ricorrente, in quanto società madre del gruppo, la sua sede è il luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto. Completando il ragionamento del giudice di primo grado, il giudice di secondo grado ha sottolineato che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la teoria dell'unità economica è applicabile solo per determinare la responsabilità per l'infrazione del diritto della concorrenza e che detta teoria non può essere interpretata a sensu contrario rispetto alla parte lesa. Secondo il giudice di secondo grado, nemmeno le decisioni giudiziarie invocate dalla ricorrente supportano la sua posizione. Ha sottolineato che, ai sensi dell'articolo 7, punto 2, del regolamento Bruxelles I bis, è rilevante il luogo in cui è avvenuto il danno e che tale luogo deve essere determinato con riferimento alla sede della [società] che ha subito il danno, e non alla sede della società [che esercita il controllo] né alle circostanze dell'operazione da essa conclusa. È per tale ragione che detto giudice non ritiene rilevante ai fini dell'attribuzione della competenza giurisdizionale né la nozione di impresa né la teoria dell'unità economica invocata dalla ricorrente e, a suo avviso, è irrilevante ai fini della questione della competenza giurisdizionale stabilire quale entità avrebbe il potere di controllo sul danneggiato. Così come il giudice di primo grado, ha insistito sul fatto che nel caso di specie non era stata la ricorrente ad acquistare e pagare gli autocarri oggetto dell'intesa, bensì le sue società figlie, e che quindi il danno non è stato causato alla ricorrente, ma alle sue società figlie. Ha aggiunto che, conformemente all'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia nella sentenza del 21 maggio 2015, CDC Hydrogen Peroxide (C-352/13, EU:C:2015:335), la competenza del giudice adito si limita al danno subito dall'impresa che ha sede nel suo distretto, cosicché l'elemento di collegamento costituito dal luogo in cui è avvenuto il danno non può essere modificato, in particolare, con l'applicazione da parte del danneggiato della teoria dell'unità economica, che non è riconosciuta dalle norme di attribuzione della competenza giurisdizionale.
- 7 L'ordinanza definitiva è stata impugnata in cassazione dalla ricorrente, che conclude per il suo annullamento e chiede la prosecuzione del procedimento dinanzi ai giudici già aditi. La ricorrente sostiene che detti giudici hanno interpretato erroneamente l'articolo 7, punto 2, del regolamento Bruxelles I bis e hanno illegittimamente posto fine al procedimento. Essa ritiene che la teoria

dell'unità economica sia rilevante anche ai fini dell'attribuzione della competenza giurisdizionale, giacché la ricorrente, essendo l'unico ente che esercita il controllo sul gruppo di società, determina la strategia economica delle società che ne fanno parte, e in tal modo i risultati in utile o in perdita delle predette società incidono direttamente sulla ricorrente medesima. Di conseguenza, afferma che il concetto di impresa deve essere interpretato in modo unitario. La ricorrente illustra nel dettaglio la giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di competenza giurisdizionale nelle azioni di risarcimento dei danni per violazione del diritto della concorrenza. Aggiunge che il giudice di secondo grado ha interpretato erroneamente la citata sentenza CDC Hydrogen Peroxide, poiché, sebbene, in realtà, l'acquisizione di crediti ivi controversa non poteva fondare, come dichiarato dalla Corte di giustizia nella causa in parola, la possibilità di proporre le distinte domande dinanzi allo stesso giudice, tale nesso derivava precisamente dalla nozione di unità economica.

- 8 Nel suo controricorso, la resistente chiede la conferma dell'ordinanza definitiva. Rileva che la ricorrente non ha acquistato nemmeno uno degli autocarri oggetto dell'intesa e quindi non è stata il soggetto che ha subito il danno. Ritiene che la teoria dell'unità economica invocata dalla ricorrente non può essere interpretata nel senso sostenuto da quest'ultima, il quale non ha alcun fondamento giuridico e non trova suffragio nella giurisprudenza della Corte di giustizia, che in nessuna delle sue decisioni prende in considerazione la possibilità che tale teoria sia applicata da parte del danneggiato, nemmeno, ad esempio, nella sentenza del 6 ottobre 2021 nella causa Sumal (C-882/19, EU:C:2021:800), pronunciata dopo l'emissione dell'ordinanza definitiva. Secondo la resistente, quest'ultima sentenza non corrobora in alcun modo l'applicazione della teoria dell'unità economica da parte della ricorrente. La resistente ribadisce le argomentazioni già dedotte in precedenza in relazione alle pertinenti decisioni della Corte di giustizia, che sono sostanzialmente conformi all'interpretazione dei giudici di merito.

Diritto nazionale e dell'Unione

- 9 Ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza nel mercato interno.
- 10 L'articolo 7, punto 2, del regolamento Bruxelles I bis stabilisce che una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro, in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire.
- 11 Ai sensi dell'articolo 240, paragrafo 1, della a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (legge n. CXXX del 2016, recante il codice di procedura

civile), il giudice mette fine d'ufficio al procedimento, in qualsiasi sua fase, quando:

b) in assenza di un criterio per attribuire la competenza ai giudici ungheresi, la competenza potrebbe fondarsi sulla comparizione del convenuto, ma:

ba) il convenuto non ha depositato comparsa di risposta, oppure

bb) il convenuto ha sollevato eccezione di incompetenza del giudice.

Giurisprudenza della Corte di giustizia

- 12 La Corte di giustizia ha finora esaminato in diverse occasioni nella sua giurisprudenza questioni relative alla competenza giurisdizionale nelle azioni di risarcimento dei danni causati da un'intesa.
- 13 Nella causa CDC Hydrogen Peroxide, C-352/13, la Corte di giustizia ha sottolineato, per quanto riguarda la determinazione del luogo dell'evento dannoso, che l'attribuzione della competenza fondata su tale criterio dipende dall'individuazione, nell'ambito della competenza territoriale del giudice adito, di un evento concreto al momento del quale o è stata definitivamente conclusa tale intesa, o è stato adottato un accordo che sia di per sé solo l'evento causale del danno asseritamente arrecato a un acquirente (sentenza del 21 maggio 2015, CDC Hydrogen Peroxide, C-352/13, EU:C:2015:335, punto 50). Per contro, nel caso di specie, considerato che gli accordi costitutivi dell'intesa sono stati conclusi in successione in diversi luoghi e in diversi modi, non è stato possibile attribuire la competenza nel modo appena esposto. Sotto tale profilo, il danno è avvenuto (è stato subito) nel luogo in cui l'evento dannoso produce i suoi effetti negativi.
- 14 Nella sentenza flyLAL-Lithuanian Airlines, C-27/17, la Corte di giustizia ha affermato che il luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto non può essere interpretato estensivamente al punto da comprendere qualsiasi luogo in cui possano essere avvertite le conseguenze negative di un fatto che ha causato un danno effettivamente avvenuto in un altro luogo, il che vale a dire che non comprende il luogo in cui la vittima patisce un pregiudizio patrimoniale in conseguenza di un danno iniziale verificatosi e da essa subito in un altro Stato (sentenza del 5 luglio 2018, flyLAL-Lithuanian Airlines, C/27/17, EU:C:2018:533, punto 32).
- 15 La causa C-451/18 Tibor-Trans ha rappresentato il primo procedimento pregiudiziale relativo alla cosiddetta intesa degli autocarri, da cui ha origine anche la presente causa. Nella sentenza del 29 luglio 2019, Tibor-Trans, C-451/18, EU:C:2019:635, punto 25, la Corte di giustizia ha sottolineato che la nozione di «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto» riguarda sia il luogo in cui si è concretizzato il danno sia quello dell'evento generatore di tale danno, di modo che il convenuto possa essere citato, a scelta dell'attore, dinanzi ai giudici dell'uno o dell'altro di questi luoghi. La Corte di giustizia ha inoltre affermato che il danno lamentato nel procedimento principale [di tale causa] risulta essenzialmente dai

costi aggiuntivi pagati a causa dei prezzi artificialmente elevati e, pertanto, appare come conseguenza immediata dell'infrazione ai sensi dell'articolo 101 TFUE e costituisce quindi un danno diretto che consente di riconoscere, in linea di principio, la competenza dei giudici dello Stato membro nel cui territorio si è concretizzato (sentenza del 29 luglio 2019, Tibor-Trans, C-451/18, EU:C:2019:635, punto 31). Qualora il mercato interessato dalla condotta anticoncorrenziale si trovi nello Stato membro sul cui territorio è presumibilmente avvenuto il danno asserito, occorre ritenere che il luogo in cui si è concretizzato il danno, ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, punto 2, del regolamento Bruxelles I bis, si trovi in tale Stato membro (sentenza del 29 luglio 2019, Tibor-Trans, C-451/18, EU:C:2019:635, punto 33). Tale soluzione risponde, infatti, agli obiettivi di prossimità e di prevedibilità delle regole di competenza, in quanto, da un lato, i giudici dello Stato membro in cui si trova il mercato interessato sono i più idonei a esaminare tali ricorsi per risarcimento danni e, dall'altro, un operatore economico che mette in atto condotte anticoncorrenziali può ragionevolmente aspettarsi di essere citato dinanzi ai giudici del luogo in cui le sue condotte hanno falsato le regole di una sana concorrenza (sentenza del 29 luglio 2019, Tibor-Trans, C-451/18, EU:C:2019:635, punto 34).

- 16 Nella causa Volvo e a., C-30/20, la Corte di giustizia ha sviluppato la propria giurisprudenza, affermando che l'articolo 7, punto 2, del regolamento Bruxelles I bis deve essere interpretato nel senso che, all'interno del mercato interessato da accordi collusivi sulla fissazione e sull'aumento dei prezzi di beni, è internazionalmente e territorialmente competente a conoscere, in base al luogo in cui si è concretizzato il danno, di un'azione per il risarcimento del danno causato da tali accordi contrari all'articolo 101 TFUE il giudice nel cui ambito di competenza territoriale l'impresa che si ritiene lesa ha acquistato i beni interessati da detti accordi, oppure, nel caso di acquisti effettuati da tale impresa in più luoghi, il giudice nel cui ambito di competenza territoriale si trova la sede sociale di quest'ultima (sentenza del 15 giugno 2021, Volvo e a., C-30/20, EU:C:2021:604, punto 43).
- 17 Nella causa C-882/19, la Corte di giustizia ha dichiarato che la vittima di una pratica anticoncorrenziale di un'impresa può proporre un'azione di risarcimento danni indifferentemente nei confronti di una società madre che è stata sanzionata dalla Commissione per tale pratica in una decisione o nei confronti di una società figlia di tale società che non è oggetto di detta decisione qualora esse costituiscano insieme un'unità economica (sentenza del 6 ottobre 2021, Sumal, C-882/19, EU:C:2021:800, punto 67). Qualora il mercato interessato dalla condotta anticoncorrenziale si trovi nello Stato membro sul cui territorio è presumibilmente avvenuto il danno asserito, occorre ritenere che il luogo in cui si è concretizzato il danno, ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, punto 2, del regolamento Bruxelles I bis, si trovi in tale Stato membro (sentenza del 6 ottobre 2021, Sumal, C-882/19, EU:C:2021:800, punto 66).

Motivi della domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia

- 18 La Kúria ritiene necessario risolvere le questioni pregiudiziali sollevate sia ai fini della risoluzione della controversia di cui è investita sia ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione uniformi dell'articolo 7, punto 2, del regolamento Bruxelles I bis. Non esiste una giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia al riguardo, né si può ritenere che le possibili risposte «non lasci[no] adito a ragionevoli dubbi» (sentenza del 6 ottobre 1982, Sri CILFIT e a., 283/81, EU:C:1982:335, punto 21).
- 19 Ad avviso del giudice di secondo grado che si è occupato della presente causa, i giudici ungheresi non sono competenti a conoscere del contenzioso avviato dalla società madre. A suo parere, investire i giudici ungheresi di domande di risarcimento dei danni presentate da società le cui sedi si trovano, per la maggior parte, all'estero e derivanti da contratti conclusi al di fuori dell'Ungheria aventi ad oggetto autoveicoli, sarebbe contrario ai principi di economia e di efficienza processuale. La ricorrente non può nemmeno essere considerata acquirente indiretta degli autocarri e il danno non si è concretizzato a livello della società madre bensì al livello delle sue società figlie; la società madre ha potuto subire solo un danno economico che non giustifica la competenza del giudice del luogo in cui ha sede tale società come luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto. Al fine di sostenere l'attribuzione della competenza ai giudici ungheresi, la ricorrente non fa valere acquisti effettuati in Ungheria, ma si basa sul centro dell'attività economica e degli interessi del gruppo di società, un elemento che non determina la competenza giurisdizionale prevista all'articolo 7, punto 2, del regolamento Bruxelles I bis.
- 20 È pacifico che, nella sua giurisprudenza, la Corte di giustizia abbia sviluppato la teoria dell'unità economica, secondo la quale la vittima di una pratica anticoncorrenziale può proporre un'azione di risarcimento danni nei confronti di una delle entità giuridiche che sia membro del gruppo di imprese interessato. Pertanto, al fine di garantire l'effettivo rispetto del diritto della concorrenza, la parte lesa può proporre un'azione di risarcimento danni vuoi nei confronti della società madre, vuoi nei confronti di una delle sue società figlie, essendo indifferente quale di esse nello specifico la Commissione nella sua decisione abbia ritenuto responsabile della violazione del diritto della concorrenza (sentenza del 6 ottobre 2021 Sumal, C-882/19, EU:C:2021:800).
- 21 La giurisprudenza della Corte di giustizia è inoltre uniforme nel ritenere che i partecipanti all'intesa non possono ignorare la circostanza che gli acquirenti dei beni in questione sono stabiliti all'interno del mercato interessato dalle pratiche collusive e devono quindi, sulla base dell'esigenza di prevedibilità, aspettarsi che nel territorio di uno qualsiasi degli Stati membri interessati possa essere promossa un'azione nei loro confronti (sentenza del 15 luglio 2021, Volvo e a., C-30/20, EU:C:2021:604, punti 38 e 42).

- 22 Tuttavia, la Corte di giustizia non si è ancora pronunciata sulla questione se, nel contesto dell'interpretazione dell'articolo 7, punto 2, del regolamento Bruxelles I bis, la teoria dell'unità economica sia applicabile anche alla parte lesa.
- 23 Nemmeno Kúria si è ancora pronunciata in nessuna controversia sulla questione giuridica sollevata, sebbene siano attualmente pendenti dinanzi ad essa diverse controversie con oggetto simile, per cui non può esimersi dal fornire una risposta.
- 24 La Kúria ritiene peculiare al caso di specie il fatto che, a fronte dell'eccezione di incompetenza sollevata dalla resistente, i giudici di merito abbiano deciso di respingerla sulla base, in particolare, dell'assenza di danni subiti dalla società madre e dell'impossibilità per quest'ultima di far valere i danni subiti dalle sue società figlie come danni indiretti. Sebbene tali questioni riguardino il merito della causa, esse non possono essere ignorate al fine di poter determinare il foro competente, poiché occorre preliminarmente risolvere la questione se la sede della società madre possa fondare la competenza dei giudici ungheresi, in quanto luogo in cui è avvenuto il danno ai sensi dell'articolo 7, punto 2, del regolamento Bruxelles I bis, vale a dire se e in che modo possa applicarsi a sensu contrario la teoria dell'unità economica.
- 25 È inoltre peculiare al contesto fattuale della presente causa la circostanza che, durante il periodo in cui operava l'intesa sui prezzi constatata con la decisione della Commissione europea, non tutte le società figlie appartenevano alla società madre e quindi non facevano nemmeno parte del gruppo di società nel momento in cui effettuavano le acquisizioni oggetto della controversia. Se la Corte di giustizia dovesse ritenere che la sede della società madre sia un elemento giuridico che consente di attribuire la competenza, in quanto luogo in cui si è avvenuto il danno, a conoscere delle domande di risarcimento dei danni subiti dalle sue società figlie, si pone la questione se sia rilevante il fatto che non tutte le società appartenevano alla società madre nel momento in cui il danno è avvenuto.

(omissis)

Budapest, 7 giugno 2022

[firme]

(omissis)